

# Adeguati assetti e nuovo sistema di allerta – spunti dalla nuova configurazione del CCII

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 202 del D.L. n. 118 del 24.08.2021 era stata fissata per il 16.05.2022<sup>(1)</sup> l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023. Successivamente, il Consiglio dei Ministri del 13.04.2022 ha ulteriormente rinviato l'entrata in vigore dal 16.05 al 15.07.2022. Da tale data, salvo ulteriori rinvii, saranno in vigore tutte le novità previste dal Codice della crisi, con l'eccezione delle norme riferite alle procedure di allerta, rinviate al 31.12.2023. Le modifiche più consistenti apportate al D. Lgs. 14/2019 sono da individuare in una, auspicabile, maggior definizione degli obblighi degli imprenditori in termini di adeguati assetti e nell'ufficiale accoglimento del nuovo strumento della composizione negoziata della crisi e delle procedure di allerta a esso collegate. Il nuovo decreto stabilirà, quale strumento di verifica degli adeguati assetti, la check-list particolareggiata finalizzata al test pratico quale principale meccanismo di cosiddetta "allerta interna". In questo contributo, oltre a riprendere le novità che saranno introdotte dal decreto, sono ripercorse le domande della check-list per favorire la riproposizione delle stesse nell'ambito di una verifica di continuità e non solo nell'effettiva applicazione nel test pratico.

## IL NUOVO CCI



Il 15.07.2022 entra in vigore il definitivo assetto della normativa che ha subito molteplici modifiche e rinvii a partire dalla sua prima versione (D. Lgs. 12.01.2019, n. 14).



Il sistema dell'allerta prenderà le mosse dal recepimento della disciplina della composizione negoziata, anche con riferimento proprio alla normativa relativa alla segnalazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata.

## CHECK-LIST E ADEGUATO ASSETTO



**Sono adeguati assetti quelli che consentono di:**  
 .. rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari;  
 .. verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme;  
 .. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata.



Le indicazioni della check-list facilitano, in quanto codificano, le informazioni che amministratori e organi di controllo dovranno reperire periodicamente al fine di verificare l'assenza di squilibri patrimoniali o economico finanziari, nonché la eventuale non sostenibilità del debito per i futuri 12 mesi.

## QUALI SPUNTI PER I COMMERCIALISTI



La struttura della check-list si rivela un **importante strumento di verifica, a prescindere dall'effettuazione operativa del test pratico**, il quale dovrà essere fatto al presentarsi, di squilibri o difficoltà finanziarie attuali e/o prospettiche.



Ampio spazio potranno trovare quei consulenti che intenderanno specializzarsi nella costruzione di adeguati assetti, e più in generale, in considerazione del sistema italiano caratterizzato da una miriade di piccole imprese, i commercialisti assumeranno un ruolo fondamentale anche nelle attività di "monitoraggio" per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi.

<sup>(1)</sup> Nel corso della redazione di questo articolo, l'**art. 37 del decreto PNRR**, approvato il 13.04.2022 dal Consiglio dei ministri, **ha ulteriormente rinviato dal 16.05 al 15.07.2022** l'entrata in vigore del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

## Il decreto e il nuovo CCII

I rinvii sono stati motivati in gran parte per effetto della pandemia Covid-19 e poi per l'avvento del nuovo strumento per la gestione della crisi d'impresa, la Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc) introdotta con la L. 147/2021, di conversione del D.L. 118/2021. D'altro canto, proprio nel corso della redazione di questo articolo, l'art. 37 del decreto PNRR, approvato il 13.04.2022 dal Consiglio dei ministri, ha ulteriormente rinviato dal 16.05 al 15.07.2022 l'entrata in vigore del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

Diventa difficile, in questo contesto, riuscire a pianificare nel dettaglio gli interventi necessari per adeguare e informare le imprese, soprattutto le piccole e microimprese; riteniamo, però, che siano ormai chiari i principi che ispireranno la riforma e che, in buona parte, sono comunque già in vigore da ormai diversi anni.

Tornando alle novità in commento, segnaliamo anzitutto che è mutata la definizione del concetto di "crisi", descritta ora come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

La definizione di "crisi" comprende, quindi, situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale inquadrato in una prospettiva temporale più ampia rispetto a quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice.

**Le modifiche più consistenti apportate al D. Lgs. 14/2019 sono soprattutto da individuare in una, maggior definizione degli obblighi degli imprenditori in termini di adeguati assetti e nell'ufficiale accoglimento del nuovo strumento della composizione negoziata della crisi e delle procedure di allerta ad essa collegate.**

Nel decreto in uscita svaniranno gli obblighi di segnalazione della crisi nelle modalità con cui erano stati originariamente concepiti da parte dell'organo di controllo delle società e da parte dei creditori pubblici qualificati. In tal senso, il sistema dell'allerta prenderà le mosse dal recepimento nel CCII della disciplina della composizione negoziata, anche con riferimento proprio alla normativa relativa alla segnalazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata che l'organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati saranno tenuti a indirizzare solo internamente, all'imprenditore e, quindi, nelle società, al loro organo amministrativo.

Da ultimo troverà coerentemente accoglimento nel CCII anche il concordato semplificato liquidatorio (ex D.L. 118/2021).

## Adeguato assetto e nuovo sistema di allerta

Uno dei temi più discussi, con riferimento alla promulgazione del CCII nella sua prima versione, era ed è proprio quello della costituzione di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili del novellato art. 2086 c.c.

Con riferimento a questo tema, professionisti, imprese e addetti ai lavori hanno sempre evidenziato il rischio connesso a una scarsa specificazione di detti assetti nella definizione di eventuali responsabilità per amministratori e organi di controllo.

Al riguardo, con riferimento alla definizione degli adeguati assetti, la stampa specializzata e la dottrina si erano sempre riferite a best practices generali di buona organizzazione e di gestione delle imprese.

La novità che sarà introdotta dal decreto sarà pertanto relativa alla codifica dell'adeguato assetto finalizzato anche a prevenire la crisi d'impresa e dunque al meccanismo della cosiddetta "allerta interna".

**Sono dunque adeguati assetti, ai fini del CCII, quelli che consentono di:**

- .. rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
- .. verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme;
- .. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata (come accolta nel CCII).

Con riferimento all'ultimo punto, tra quelli elencati si configura dunque, quale strumento privilegiato per l'analisi preventiva e "particolareggiata" della situazione di crisi dell'impresa, proprio quell'insieme di informazioni e documentazione elencata nella check-list per il test pratico sulla piattaforma in funzione a partire dal 15.11.2021, fruibile dal sito di Camera di Commercio<sup>(1)</sup>.

Si potrebbe quindi tentare una ri-definizione di adeguato assetto, così come proposto dal decreto in corso di attuazione, nello schema esposto in figura n. 1.

Il nuovo dettato normativo sembra codificare la bontà dell'assetto aziendale nella capacità di rispondere, sia a livello storico, sia a livello prospettico, alle domande poste per l'effettuazione del test pratico.

Un'altra importante novità conseguente all'entrata in vigore nel nuovo Codice della Crisi è quella relativa al nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, con decorrenza 1.01.2022.

**I creditori pubblici qualificati:**

- .. l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
- .. l'Agenzia delle Entrate;
- .. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;


<sup>(1)</sup> Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, Ratio-Evoluzione n. 1/2022

dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

## Dalla check-list le domande per verificare gli adeguati assetti

Le indicazioni della check-list facilitano, in quanto codificano, le informazioni che amministratori e organi di controllo dovranno reperire periodicamente (anche come allegati) al fine di verificare l'assenza di squilibri patrimoniali o economici finanziari, nonché la eventuale non sostenibilità del debito per i futuri 12 mesi.

Di seguito si riportano, per capitoli, le domande poste dalla check-list particolareggiata<sup>(1)</sup>, per proporre un rapido commento:



## Tabella

Check-list e azioni di verifica"

Domande poste dalla check-list particolareggiata per l'effettuazione del test pratico	Riflesso in termini verifica degli assetti
<b>Il requisito dell'organizzazione dell'impresa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La prima sezione di domande si focalizza su 3 punti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. esistenza di figure chiave e rischio di perdita di queste figure;</li> <li>.. presenza di competenze adeguate alla conduzione del business;</li> <li>.. esistenza di competenze finalizzate a monitorare l'andamento gestionale.</li> </ul> </li> <li>• I 3 aspetti rilevati sono cruciali e sostanziali anche per la verifica della continuità aziendale "a regime".</li> </ul>
<b>Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La seconda sezione si focalizza sulla capacità dell'impresa, e nella fattispecie dell'imprenditore, di mantenere un controllo aggiornato e affidabile della situazione economica e patrimoniale.</b></li> <li>• In tal senso, le domande si focalizzano su: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. capacità di avere una situazione contabile aggiornata non oltre 60 giorni;</li> <li>.. disponibilità di una situazione aggiornata della situazione debitoria (con annessa periodica visione della "centrale rischi");</li> <li>.. effettuazione di una verifica costante dell'anzianità del credito;</li> <li>.. effettuazione di una verifica costante sul valore e sulla movimentazione delle rimanenze di magazzino;</li> <li>- verifica delle passività potenziali.</li> <li>.. controllo dei ricavi prospettici, del portafoglio ordini, delle entrate e delle uscite prospettiche (aspetti finanziari).</li> </ul> </li> </ul>

<sup>(1)</sup> Camera di commercio, check-list particolareggiata, [https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/assets/resources/riferimenti\\_normativi/SEZIONE%2011%20-%20CHECK%20LIST.pdf](https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/assets/resources/riferimenti_normativi/SEZIONE%2011%20-%20CHECK%20LIST.pdf)

Tabella (segue)

Domande poste dalla check-list particolareggiata per l'effettuazione del test pratico	Riflesso in termini verifica degli assetti
Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La terza sezione</b> si focalizza sulla padronanza del business da parte dell'imprenditore, della comprensione dei rischi o delle cause della crisi, nonché della capacità di individuare azioni strategiche che possano permettere un recupero delle condizioni di sostenibilità aziendale.</li> <li>• In tal senso sono poste alcune domande relativamente alla capacità di realizzare un piano credibile, che appaia cioè fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali.</li> </ul>
Le proiezioni dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La quinta sezione</b> evidenzia la necessità da parte dell'imprenditore di verificare, sulla base delle risultanze dei propri risultati attuali e/o del piano di risanamento, che i flussi finanziari realizzati dall'attività caratteristica e dal piano di risanamento siano sufficienti ad onorare i flussi in uscita al servizio del debito.</li> <li>• In tal senso l'imprenditore deve essere in grado di identificare i flussi al servizio del debito per ognuno dei singoli anni del piano.</li> <li>• La capacità di pianificazione finanziaria potrà tenere conto, oltre che delle iniziative industriali, anche di rinegoziazioni dei tempi di restituzione con i creditori.</li> </ul>
In caso di gruppi di imprese	<p><b>L'ultima sezione</b> evidenzia alcune particolarità in termini di controllo che afferiscono alla gestione dei gruppi e, in particolare, si focalizza sul perimetro della pianificazione dei flussi al servizio del debito distinguendo tra piani di gruppo o piani di alcune imprese del gruppo.</p>

### Quali spunti per i commercialisti

L'entrata in vigore del Codice della Crisi torna ad accendere i riflettori su nuovi elementi sui quali amministratori e organi di controllo dovranno porre attenzione in modo specifico e "particolare". Ricordiamo che **non sono previste "esclusioni" legate alle dimensioni aziendali**. Tutte le società, a prescindere da forma giuridica e dimensioni, sono tenute a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. E anche l'imprenditore individuale, pur in assenza di una vera e propria struttura organizzativa, deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte.

La struttura della check-list sopra illustrata si rivela un importante strumento di verifica a prescindere dall'effettuazione operativa del test pratico, il quale dovrà essere fatto solo al presentarsi, di squilibri o difficoltà finanziarie attuali e/o prospettiche. Dal punto di vista della ratio della norma, è importante considerare che il CCII assume integralmente lo strumento della composizione negoziata quale percorso accessibile per le imprese che potranno ragionevolmente superare lo stato di crisi mediante continuità diretta oppure indiretta, cioè tramite cessione di uno o più rami d'azienda. In tal senso il legislatore, se possibile, riconosce e rafforza ulteriormente, in accordo alle direttive europee, il valore della continuità aziendale quale bene sociale e motore di sviluppo e, pertanto, degno di essere tutelato tramite strumenti più flessibili rispetto alle pre-esistenti procedure.

D'altro canto, la scelta dello strumento della piattaforma e l'adozione della check-list offre una dettagliata bussola degli aspetti su cui le imprese, per il tramite dei propri consulenti, dovranno svilupparsi e adeguarsi.

### Ampio spazio potranno trovare quei consulenti che intenderanno specializzarsi nella costruzione di adeguati assetti che permettano:

1. il monitoraggio dei rischi organizzativi sia in termini di processi che di figure chiave;
2. un aggiornamento puntuale della situazione economico-finanziaria tramite processi amministrativi snelli e completi;
3. la verifica di alcuni parametri patrimoniali quali l'aging del credito, la rotazione delle rimanenze di magazzino, la presenza di passività potenziali;
4. la verifica della capacità dell'imprenditore, o della direzione aziendale, di introdurre azioni strategicamente rilevanti;
5. la capacità dell'azienda di pianificare anche finanziariamente i propri risultati e verificare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale.

Più in generale, in considerazione del sistema italiano caratterizzato da una miriade di piccole imprese poco o per nulla organizzate, i commercialisti assumeranno un ruolo fondamentale anche nelle attività di "monitoraggio". Se, infatti, la "gestione della crisi" potrà essere appannaggio di professionisti specializzati, il monitoraggio dei dati d'impresa per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi dovrà essere una competenza professionale comune a tutti.